

Messaggio 4116

Concernente il disegno di nuova legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio si intende illustrare la revisione della legge cantonale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale, che a dipendenza degli importanti mutamenti di sistematica e di procedura proposti si presenta come disegno di nuova legge.

1. INTRODUZIONE

Il 23 marzo 1990 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit.), il cui obiettivo principale è la parificazione della posizione dell'uomo e della donna per quanto concerne l'acquisto e la perdita della cittadinanza.

In tale ottica è stata abrogata la norma prevista all'art. 3, secondo la quale la donna straniera acquistava la cittadinanza svizzera per il fatto del suo matrimonio con un cittadino svizzero; dall'entrata in vigore della nuova legge quindi i coniugi stranieri, siano essi uomini o donne, di cittadini svizzeri potranno acquistare la cittadinanza svizzera in via agevolata se sono date le condizioni previste dalla legge. Secondo il nuovo art. 32 LCit, spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia pronunciarsi sul riconoscimento della cittadinanza in via agevolata, dopo aver sentito il Cantone.

Sempre allo scopo di attuare la parità tra uomo e donna, la nuova legge federale, abrogando il vecchio art. 32, ha stabilito il principio secondo cui ogni coniuge può presentare la domanda di acquisto della cittadinanza separatamente; ciò non esclude comunque, anche in futuro, che i coniugi possano, se vi acconsentono, inoltrare la domanda congiuntamente.

Un altro tema affrontato dalla revisione della legge federale è costituito dal nuovo art. 14 LCit, che concretizza la nozione di "idoneità" del richiedente secondo la vigente prassi della Confederazione. L'integrazione nella comunità svizzera significa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la disponibilità dello stesso a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare alle peculiarità culturali e alla nazionalità d'origine. Il criterio che vuole il richiedente essersi "familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri" non deve essere frainteso nel senso della nozione di assimilazione - ormai sorpassato -, della condizione cioè, posta allo straniero, di doversi del tutto adattare e adeguare. Premessa del rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero. Egli deve possedere una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e fallimento. Deve inoltre essere tenuto conto del suo comportamento nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. Il richiedente, infine, non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Da rilevare inoltre l'abrogazione dell'art. 17, il quale prevedeva l'obbligo di rinunciare alla cittadinanza straniera con l'acquisto della cittadinanza svizzera; si rinuncia pertanto definitivamente a lottare contro la doppia cittadinanza.

Molti richiedenti, tuttavia e nonostante l'abrogazione dell'art. 17, continueranno a perdere la cittadinanza attuale in ragione della legislazione del Paese d'origine.

Un'ultima norma che merita di essere segnalata è quella dell'art. 42 cpv. 1 della nuova legge federale, secondo cui in futuro anche i minorenni potranno domandare di essere svincolati dalla cittadinanza svizzera, qualora siano legalmente rappresentati in modo adeguato. Si rinuncia così al principio giusta il quale soltanto le persone maggiorenni possono essere svincolate individualmente dalla cittadinanza svizzera.

La legge federale è entrata in vigore lo scorso 1. gennaio 1992. Dal profilo della legislazione cantonale di applicazione non ha posto né pone particolari problemi. Intanto perché in virtù della forza derogatoria le disposizioni federali risultano comunque immediatamente applicabili, nonostante eventuali prescrizioni contrarie contenute nella legge cantonale. Inoltre, perché la legge cantonale ticinese contiene prevalentemente disposizioni di natura procedurale che rinviano per semplicità al diritto federale.

Infine perché l'applicazione del diritto materiale si esplicita non tanto in regole di contenuto normativo a livello cantonale, quanto a livello di prassi amministrativa da parte degli uffici cantonali e comunali preposti, e giudiziaria da parte dei Tribunali investiti da specifici ricorsi.

Le modifiche introdotte dal diritto federale influenzano comunque le disposizioni cantonali sulla naturalizzazione ordinaria. E' questo il senso della circolare trasmessa al Cantone il 3 luglio 1990 da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia che informava le Autorità cantonali sulle principali modifiche del diritto federale. Da qui la necessità di modificare quelle non più consone alle novità della legge federale (si pensi al principio della parità tra uomo e donna e alla individualizzazione delle domande).

Del resto pure la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile si è rivolta con un memoriale del 20 settembre 1990 agli uffici cantonali competenti, auspicando l'adozione di suggestioni e proposte da essa formulate atte ad armonizzare le condizioni richieste per la naturalizzazione ordinaria fra Cantoni, a semplificarne le procedure ed a ridurre la durata, a reconsiderarne il suo aspetto di atto politico, a facilitare l'accesso alla cittadinanza per alcune categorie, a ridurre i termini di residenza e ad agevolare lo svincolo e la perdita della cittadinanza cantonale o dell'attinenza comunale per chi viene integrato in un altro Cantone o Comune, così da limitare il proliferare delle attinenze.

Tenuto conto di quanto precede e della realtà ticinese, ci si è convinti di rivedere integralmente la legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 10 ottobre 1961, per adattarla ai nuovi principi del diritto federale, per assecondare possibilmente le raccomandazioni della citata Conferenza delle Autorità di vigilanza sullo stato civile e per soddisfare altre esigenze nel frattempo maturate.

2. LA NUOVA PROCEDURA DI NATURALIZZAZIONE

Prima di passare al commento delle singole norme del disegno di nuova legge è opportuno spendere alcune parole sulla modifica principale proposta: la nuova procedura di naturalizzazione. Su quest'ultima si è costruito il castello della novella legislativa.

La nuova procedura persegue sinteticamente i seguenti quattro obiettivi:

1. la semplificazione dell'iter di naturalizzazione;
2. la chiarificazione delle competenze;
3. la riduzione dei tempi di evasione delle pratiche;
4. la razionalizzazione dei compiti amministrativi.

Una premessa si impone: la procedura di naturalizzazione nel nostro Cantone è eccessivamente complessa e ciò contribuisce a prolungarne la durata, pure essa eccessiva, oggi valutabile in circa 3 anni. Necessita comunque osservare che sono la stessa legge cantonale sulla cittadinanza ed il relativo regolamento di applicazione le cause prime di questa situazione oggettivamente non più tollerabile. L'esigenza di semplificare la pratica, riducendone nel contempo la durata, non è da dimostrare. La questione viene sollevata con una certa frequenza sia a livello federale, sia nei vari ambiti cantonali.

Attualmente infatti una domanda di naturalizzazione segue un percorso poco razionale, con diversi passaggi di natura istruttoria e decisionale tra le Autorità competenti ai vari livelli. La Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza suggerisce di rifarsi alla soluzione recentemente introdotta nel Canton Vaud; che altri Cantoni già hanno adottato o sono in via di adozione e che pure l'Autorità federale sembra apprezzare.

La nuova procedura prevede in sostanza che la domanda di naturalizzazione sia deposta presso la Cancelleria comunale; contemporaneamente l'interessato firmerà l'atto di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi; spetterà al Comune, per mezzo dei suoi servizi, svolgere i previsti accertamenti, sentire il candidato, sottoporre la domanda per la decisione sulla concessione dell'attinenza comunale al legislativo comunale e formulare il preavviso all'autorità cantonale.

Dopo l'esame cantonale, gli atti vengono trasmessi all'Ufficio federale di polizia per il rilascio dell'autorizzazione federale. In seguito l'autorità cantonale deciderà a sua volta sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Questa nuova procedura rappresenta senza dubbio una decisiva semplificazione di quella attualmente in vigore e dovrebbe consentire di abbreviarne la durata.

Essa trasporta alle amministrazioni comunali il peso maggiore delle pratiche sia nell'apertura del relativo incarto, sia nell'acquisizione di informazioni, atti e prove attraverso le specifiche indagini, sia ancora nell'esame di idoneità attualmente svolto dal Cantone.

La scelta qui operata non è semplice; sapendo di conferire al Comune maggiori responsabilità e la necessità di diversamente organizzarsi amministrativamente in questo settore.

D'altra parte essa considera l'orientamento di ridistribuire le competenze tra Cantone e Comuni secondo il

principio di affidare compiti e competenze all' Ente più sensibile all' oggetto in questione; situazione che nel caso di specie è manifestamente più affine e prossima alla realtà comunale. Per essere adottata con successo nel nostro Cantone è pertanto essenziale che le Autorità comunali siano consapevoli delle responsabilità che vengono loro attribuite; per il Cantone vi sarà la necessità di sostenere i Comuni attraverso un' adeguata sensibilizzazione e consulenza, attraverso un efficace supporto tecnico dei servizi preposti.

L' allegato schema vuole sinteticamente illustrare l' iter attuale della domanda e quello proposto.

3. LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il disegno di legge è stato preceduto da un avamprogetto elaborato da un gruppo di lavoro costituito internamente all' ex Dipartimento di giustizia che si è pure avvalso della consulenza degli uffici federali competenti.

Il testo citato è stato oggetto di un' ampia consultazione tra i Partiti e le Associazioni di categoria e dei Comuni interessati ed estesa alla commissione delle petizioni di codesto Parlamento.

In generale è stato condiviso il contenuto del progetto, con diverse osservazioni e proposte di emendamento di cui riferirà nel commento ai singoli articoli.

4. COMMENTO ALLE SINGOLE NORME

Titolo I - disposizioni generali

Rispetto alla legge vigente si è inteso far precedere i diversi modi di acquisto e di perdita della cittadinanza da due norme che indicano il contenuto della legge e le relazioni tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale.

Per quest' ultima, a titolo informativo, va altresì richiamato l' art. 5 della legge organica comunale (LOC) che definisce l' attinenza comunale come segue:

"E' attinente di un Comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l' attinenza secondo le modalità di legge. L' attinente di un Comune ticinese è cittadino del Cantone. Il cittadino ticinese non può avere più di un' attinenza del Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale. L' attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata la perdita della cittadinanza svizzera".

Ad art. 1

si tratta di una nuova norma indicante in modo sintetico lo scopo della legge.

Ad art. 2

si tratta di una nuova norma elaborata per ragioni di chiarezza e che tratta delle connessioni tra la cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale.

Titolo II - Acquisto e perdita della cittadinanza per legge

Ad art. 3

riprende l' attuale art. 1 della legge cantonale.

Ad art. 4

riprende, in forma più chiara, gli art. 4 e 7 della vigente legge cantonale.

Ad art. 5

riprende l' attuale art. 2 della legge cantonale vigente.

A proposito del vigente art. 3 si osserva che non viene ripreso e risulta pertanto abrogato perché la materia è ora diversamente disciplinata a livello federale.

Se gli sposi vivono in normale unione coniugale, il marito si naturalizza in via agevolata nel Comune di origine della moglie (nuovo art. 27, cpv. 2 LCitfed.). Se invece l' unione coniugale è sospesa, lo straniero può naturalizzarsi in via ordinaria nel proprio Comune di domicilio. In nessuno dei due casi l' acquisto della cittadinanza svizzera da parte del marito produce effetti sulla cittadinanza cantonale e sull' attinenza

comunale della moglie.

Ad art. 6

riprende con una lieve modificazione di carattere redazionale l'attuale art. 5 della legge vigente.

Ad art. 7

si tratta di un principio che è stato introdotto in base ad una raccomandazione della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, al fine di assicurare la necessaria chiarezza a livello svizzero e per semplificare la tenuta dei registri di stato civile. Occorre comunque osservare che l'art. 5 LOC citato in precedenza già afferma il principio dell'attinenza unica. Del resto il cumulo delle attinenze, estraneo alla realtà ticinese viene sempre più considerato privo di giustificazione.

Titolo III - Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'Autorità.

Come premessa si segnala che rispetto al testo vigente si sono fatte precedere le disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale da parte dei Confederati; ciò vale sia nel caso della procedura ordinaria (capitolo I) sia in quello della procedura agevolata (capitolo II).

Ad art. 8

riprende l'art. 23 della vigente legge cantonale ed il testo è stato precisato, per ragioni di chiarezza, inserendovi i concetti secondo i quali l'interessato deve essere integrato nella comunità ticinese e meritevole della concessione. Si osserva che i presupposti devono essere adempiuti cumulativamente.

Ad art. 9

l'attuale procedura per l'acquisto della cittadinanza nel nostro Cantone, come illustrato in precedenza, è eccessivamente complessa e contribuisce a prolungarne la durata; questo vale soprattutto per i richiedenti stranieri. Le ragioni di questa situazione sono da ricercare nel fatto che occorre innanzitutto presentare una domanda di autorizzazione federale, nell'ambito della quale il Cantone e i Comuni sono chiamati a prestare la loro collaborazione; il risultato di queste indagini fatte a livello comunale e cantonale viene poi ritrasmesso all'autorità federale per la decisione di sua competenza. L'incarto ritorna di nuovo al Cantone, e susseguentemente al Comune, per la concessione dell'attinenza comunale e per la concessione della cittadinanza cantonale.

Per ovviare a questo andirivieni dell'incarto, la nuova procedura prevede in sostanza che la domanda di acquisto della cittadinanza sia deposta presso la cancelleria comunale.

Siccome il progetto di legge non prevede alcuna limitazione a questo riguardo, i coniugi, siano essi confederati o stranieri, hanno il diritto di chiedere l'acquisto della cittadinanza sia individualmente sia congiuntamente qualora ambedue adempiano i requisiti di legge.

Altra novità, disciplinata al cpv. 2 dell'art. 9 è rappresentata dalla rinuncia alle formule del giuramento e della promessa solenne per evitare che l'interessato abbia a manifestare le proprie convinzioni religiose, salvaguardando così in modo migliore la sua sfera privata.

Inoltre per ulteriormente semplificare la procedura, e per essere coerenti con l'impostazione conferita all'iter di naturalizzazione, si prescinde dal principio della cerimonia davanti al Direttore del Dipartimento, sostituita, all'atto della presentazione della domanda, dalla firma della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi quale formula di impegno dell'interessato nei confronti dello Stato e delle sue istituzioni.

Ad art. 10

A dipendenza di quanto fissato all'art. 9, si introduce il principio secondo cui spetta all'autorità comunale svolgere l'inchiesta sull'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia. La stessa autorità comunale dovrà pure accertare le sue conoscenze della lingua italiana. Con questa proposta si mira in particolare a potenziare il principio dell'autonomia comunale e ad affidare una maggiore responsabilità ai Comuni stessi nella concessione dell'attinenza comunale.

Per il resto si rinvia al commento all'art. 17.

Ad art. 11

stabilisce, come oggi, che la decisione del legislativo comunale è inappellabile.

Precisa inoltre che, nel caso in cui il legislativo comunale non dovesse concedere l'attinenza comunale, la procedura ha termine.

In sede di avamprogetto era pure stata formulata una variante che prevedeva il ricorso al Consiglio di Stato

limitato ad un controllo di legalità e di opportunità nei casi di arbitrio.

A questa soluzione si oppone da un lato la necessità di prevedere un parallelismo anche per la decisione del legislativo cantonale. Inoltre crea aspettative illusorie al potenziale ricorrente che ritenesse di far capo al mezzo di impugnativa.

Infine si segnala che l' inappellabilità non contravviene alle disposizioni dell' art. 6 CEDU (cfr. Commentario PEUKERT ad art. 6 CEDU pag. 126 nota 36 bb).

Ad art. 12

riprende l' art. 23 attuale in connessione con l' art. 13.

Ad art. 13

riprende l' art. 8 della legge cantonale vigente con la riduzione del termine previsto alla lett. a da 6 a 5 anni; ciò per seguire le raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile.

Le condizioni si intendono cumulative.

I cpv. 2 e 3 riprendono a livello cantonale delle agevolazioni previste dalla legge federale.

Ad art. 14

è in sostanza l' art. 18 della legge vigente, mitigando il principio della residenza ininterrotta di tre anni.

Occorre precisare che soprattutto per non penalizzare i giovani l' assenza per ragioni professionali o di studio, analogamente a quanto stabilito dall' art. 26 del Codice civile svizzero nel caso della determinazione del domicilio di una persona, non condiziona la decorrenza dei tre anni.

Ad art. 15

ricalca l' attuale art. 9 della legge cantonale, sostituendo però il termine "assimilato" con il concetto di integrazione nella comunità ticinese, sulla portata e significato del quale si rinvia alla parte introduttiva del presente messaggio.

Ad art. 16

vale quanto detto nel commento all' art. 9.

Ad art. 17

come già per l' art. 10 l' avamprogetto di legge sottoposto alla procedura di consultazione prevedeva una variante che manteneva la competenza cantonale, riservata al Dipartimento di procedere ad un esame del candidato, con facoltà di delega ai Comuni.

Questa soluzione è stata condivisa da alcuni Enti consultati, ritenendo che meglio risponde alla diversità dei Comuni dal profilo delle strutture amministrative, assicurando d' altra parte criteri di valutazione e giudizio uniformi .

Il Consiglio di Stato preferisce invece la soluzione proposta che ha il pregio della chiarezza dal profilo delle competenze e della coerenza nei confronti della scelta di fondo della nuova procedura, che attribuisce al Comune il peso principale della pratica relativa alla domanda di naturalizzazione.

Questa impostazione non impedisce al Cantone nell' ambito dei suoi compiti di vigilanza e di consulenza di fornire ai Comuni il supporto tecnico-didattico per salvaguardare un principio di parità di formazione e di valutazione dei candidati.

In merito all' esonero dall' esame, appare più consona riferirsi alla frequenza del ciclo di scuola media o superiore in Ticino in uno spazio temporale relativamente prossimo, dove le conoscenze richieste dovrebbero risultare acquisite piuttosto che agli attuali generici cinque anni di scuola.

Si osserva che in base al principio dell' individualizzazione della procedura di naturalizzazione e di quello della parità uomo donna la verifica delle conoscenze generali e della formazione è richiesta per entrambi i coniugi indipendentemente dal fatto che abbiano presentato la domanda congiuntamente.

Ad art. 18

per evitare perdite di tempo, il legislativo comunale decide inizialmente sulla concessione dell' attinenza comunale, cosicché la procedura a livello comunale si svolge in una sola fase.

Questa norma è compatibile con il diritto federale, poiché l' autorizzazione federale può essere rilasciata anche dopo la concessione dell' attinenza comunale. Per il resto vale quanto detto all' art. 11.

Ad art. 19

una volta terminata la procedura a livello comunale, si precisa che il Cantone deve formulare il proprio preavviso sulla domanda di rilascio dell' autorizzazione federale.

Ad art. 20

viene confermata la competenza del Gran Consiglio per pronunciare la concessione della cittadinanza cantonale.

A questo proposito è interessante riprendere la proposta formulata dalla Conferenza delle Autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile che contrariamente all' impostazione della maggioranza dei Cantoni tra i quali il Ticino, che considera la naturalizzazione un atto politico riservato all' organo legislativo, suggerisce di attribuirle il carattere di atto amministrativo. Spetterebbe quindi agli Esecutivi cantonale e comunale concedere la cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale. Questa soluzione avrebbe il doppio vantaggio di accelerare e razionalizzare la procedura, togliendo la carica emozionale ad essa collegata. L' interessante e stimolante suggestione non ha per il momento grosse chances di successo nella nostra realtà cantonale e soprattutto comunale.

Merita di essere comunque ulteriormente approfondita. D' altra parte occorre sottolineare che la sua adozione presuppone una modifica costituzionale, giacché l' art. 29 cifra 12 della Costituzione cantonale riserva tale competenza esplicitamente al Gran Consiglio.

Ad art. 21 e 22

si è ritenuto opportuno uniformare gli importi che Comuni e Cantone possono prelevare per la concessione dell' attinenza comunale e della cittadinanza cantonale. Le nuove norme consentono ai Comuni e al Cantone di esentare i richiedenti da ogni tassa, se le loro condizioni economiche lo giustificano.

Nella valutazione delle condizioni economiche, riprendendo quanto affermato dallo scrivente Consiglio in via giurisprudenziale (cfr. ris. gov. nr. 8840 del 13 ottobre 1992 in re L. e T. C c. Comune di C.), si dovrà tener conto unicamente della situazione finanziaria del richiedente. Seguendo ripetute sollecitazioni da parte della Commissione delle petizioni la fissazione della tassa viene delegata all' organo esecutivo. In sede di consultazione diversi Enti hanno esternato riserve e perplessità sugli importi, chiedendo che gli stessi vengano ridotti, sostenendo che debbano corrispondere alle spese amministrative provocate dalla pratica. Lo scrivente Consiglio ritiene di dover confermare, adeguando l' importo, la vigente impostazione, che equipara la tassa di naturalizzazione ad una tassa mista, che considera le conseguenze giuridiche e pratiche per il richiedente della naturalizzazione.

Ad art. 23

riprende l' attuale art. 30 ter della legge cantonale esigendo analogamente a quanto previsto per l' art. 17 che il confederato abbia frequentato la scuola media o superiore e abbia inoltrato l' istanza entro il 22° anno d' età, con la precisazione che è stata prevista una tassa di concessione fino ad un massimo di fr. 3'000.--.

Ad art. 24

riprende l' attuale art. 30 della legge cantonale.

Ad art. 25

Secondo il vigente art. 30 bis LCT, gli stranieri nati nel Cantone e qui residenti ininterrottamente dalla nascita possono essere posti al beneficio della naturalizzazione agevolata cantonale se ne fanno domanda fra i 12 e i 22 anni compiuti. La naturalizzazione agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato ed è gratuita. Non si procede ad esame, né si prelevano tasse.

Il Comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi 3 anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva.

L' art. 30 bis LCT attuale contiene un requisito che ne può limitare ingiustificatamente la sua applicazione, siccome immotivato nell' ottica della valutazione globale delle condizioni che inducono a ritenere particolarmente integrato il richiedente e quindi meritorio della naturalizzazione agevolata cantonale: l' esigenza della nascita in Ticin. Questa non può essere considerata determinante; essenziale è semmai il fatto che l' interessato ha vissuto il suo periodo formativo sin dalla prima infanzia ininterrottamente nel Cantone. Il requisito della nascita in Ticino va quindi tolto.

Ad art. 26, 27 e 28

riprendono gli attuali articoli 33, 34 e 35 della legge cantonale.

Ad art. 29

si ispira all' art. 36 della vigente legge cantonale togliendo il requisito della maggiore età ed estendendo quindi la possibilità di richiedere la rinuncia alla cittadinanza ticinese anche ai minorenni; anche qui è sottinteso che i coniugi possono rinunciare alla cittadinanza sia individualmente sia congiuntamente. Il cpv. 2 precisa inoltre che il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle

stesse, purché ne conservi almeno una.

Ad art. 30

riprende l' attuale art. 38 della legge cantonale.

Ad art. 31

riprende sostanzialmente l' art. 40 della legge cantonale vigente.

Ad art. 32

riprende l' art. 42 della legge cantonale vigente.

Ad art. 33

la norma è nuova; attualmente l' art. 26 afferma che il richiedente non ha il diritto di prendere conoscenza degli atti dell' incarto della sua naturalizzazione. Questo principio non è più in consonanza con la giurisprudenza e la dottrina concernenti il diritto costituzionale di essere sentito che deriva dall' art. 4 CF. La nuova norma tempera questo principio prevedendo, al cpv. 3, che l' esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante lo esige.

Ad art. 34

riprende l' art. 28 della legge cantonale vigente.

Ad art. 35

riprende l' art. 29 della legge cantonale vigente.

Si osserva che il concetto di residenza qui indicato presuppone da un lato la presenza effettiva nel Comune e dall' altro l' autorizzazione di polizia.

Ad art. 36

considerata la necessità di presentare all' autorità federale incarti il più possibile completi, si è ritenuto opportuno inserire la necessaria base legale per richiedere informazioni alla polizia cantonale ed a ogni altro ufficio statale, ossia del Cantone e dei Comuni.

Ad art. 37

ricalca l' attuale art. 27 cpv. 2 della legge cantonale con l' adattamento dovuto alla sostituzione del giuramento e promessa con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione. Questa soluzione riflette la necessità di sicurezza giuridica e di parità di trattamento per i neo-cittadini di Comuni diversi.

Titolo IV - competenza delle Autorità cantonali nella procedura federale

Ad art. 38

riprende l' attuale art. 44 della legge cantonale.

Ad art. 39

riprende l' attuale art. 43 della legge cantonale con l' adattamento alla nuova organizzazione amministrativa.

Ad art. 40

riprende l' art. 45 della legge cantonale.

Titolo V - disposizioni transitorie e finali

Ad art. 41

si tratta della consueta delega al Consiglio di Stato per l' emanazione delle norme regolamentari nelle quali sarà inserito pure il contenuto dell' attuale art. 41 della legge vigente.

Ad art. 42

si tratta di una nuova norma transitoria che consente alla donna sposatasi quando era ancora in vigore il vecchio diritto matrimoniale di chiedere la reintegrazione nella cittadinanza che aveva da nubile, in caso di

separazione, di divorzio o di decesso del marito.

Ad art. 43

disciplina la procedura per la suddetta domanda di reintegrazione.

Ad art. 44-45

riprende l' art. 47 della legge cantonale vigente.

Ad art. 46

si tratta della consueta norma sull' entrata in vigore.

Occorre ancora aggiungere, per completazione di informazione, che oltre al già citato articolo 3 della vigente legge cantonale non vengono più ripresi gli art. 16, 18 bis, 37, 39 e 41 a dipendenza dell' entrata in vigore delle nuove disposizioni federali, rispettivamente perché assumono il carattere di norme di dettaglio da disciplinare nel regolamento.

5. CONCLUSIONE

Il disegno di legge figura nel piano delle principali modifiche legislative (allegato VI) delle Linee direttive e Piano finanziario della presente legislatura. La nuova legge non prevede oneri finanziari e personale supplementare.

Con ciò riteniamo di aver presentato un testo normativo redatto in forma semplice e leggibile che esprime lo sforzo di migliorare e razionalizzare la procedura in materia di naturalizzazione, che dovrà essere concretizzato in sede di applicazione attraverso misure amministrative sia con l' ausilio dell' informatica, sia con adeguata istruzione al personale che si occupa di questo importante settore.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente: G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Allegato:

Confronto schematico tra la procedura attuale e quella proposta con il messaggio.

Disegno di

LEGGE SULLA CITTADINANZA TICINESE E SULL' ATTINENZA COMUNALE

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 maggio 1993 n. 4116 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

A. Scopo

La presente legge disciplina, riservate le disposizioni del diritto federale, le condizioni per l' acquisto e la perdita:

- a) della cittadinanza cantonale;
- b) dell' attinenza comunale.

Articolo 2

B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale

¹ L' acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l' acquisto e la perdita dell' attinenza comunale.

² L' attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.

³ Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.

TITOLO II - ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA PER LEGGE

Articolo 3

A. Acquisto della cittadinanza

I. Per filiazione, cambiamento di stato e matrimonio

L' acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di stato o per matrimonio è disciplinato dalle norme del diritto federale.

Articolo 4

II. Figli minorenni di chi acquista la cittadinanza cantonale

I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera e sottoposti all' autorità parentale di entrambi i genitori acquistano la cittadinanza del padre che diventa cittadino ticinese per decisione dell' autorità; se sono sottoposti all' autorità parentale di un solo genitore seguono la cittadinanza del genitore cui sono affidati.

Articolo 5

III. Trovatello

¹ Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l' attinenza del Comune in cui è stato trovato.

² L' accertamento dell' attinenza del trovatello è di competenza della Divisione della giustizia.

Articolo 6

B. Perdita della cittadinanza

I. In genere:

La perdita della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale per cambiamento di stato, per matrimonio o per mancata notifica in seguito a nascita all' estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.

Articolo 7

II. Per acquisto della cittadinanza in un altro Cantone

¹ Il cittadino ticinese che acquista la cittadinanza in un altro Cantone perde la cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale ticinesi.

² Lo stesso vale per i figli minorenni compresi nell' acquisto della cittadinanza cantonale dei genitori.

TITOLO III - ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA PER DECISIONE DELL' AUTORITA'

CAPITOLO I - CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA IN VIA ORDINARIA

Articolo 8

A. Confederati

Concessione della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale

I. Requisiti e idoneità:

La cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale possono essere concesse al confederato;

a) se ha risieduto nel Cantone durante almeno tre anni e nel Comune ininterrottamente durante gli ultimi due

- precedenti la domanda;
b) se si è integrato nella comunità ticinese;
c) se è meritevole della concessione.

Articolo 9

II. Procedura

1. Domanda al Municipio:

- ¹ Il confederato che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza.
- ² Unitamente alla domanda, l'interessato di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.

Articolo 10

2. Inchiesta ed esame

- ¹ L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, svolge un'inchiesta sull'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia.
- ² Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana.
- ³ Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il Confederato che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese.

Articolo 11

3. Concessione dell'attinenza comunale

- ¹ Esperita l'indagine, il legislativo comunale decide inappellabilmente sulla concessione dell'attinenza comunale.
- ² Se l'attinenza comunale viene rifiutata la procedura ha termine.

Articolo 12

4. Concessione della cittadinanza cantonale

Conferita l'attinenza comunale, il Gran Consiglio si pronuncia inappellabilmente sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Articolo 13

B. Stranieri

I. Concessione della cittadinanza cantonale

Requisiti:

- ¹ La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:
 - a) se ha risieduto nel Cantone durante almeno cinque anni;
 - b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione.
- ² La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni di cui alla lett. a del cpv. 1, purché l'altra risieda da almeno tre anni nel Cantone.
- ³ I termini previsti nel capoverso 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.

Articolo 14

II. Concessione dell'attinenza comunale

Requisiti:

L'attinenza comunale può essere concessa dal Comune in cui il richiedente ha risieduto durante tre anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda.

Articolo 15

III. Idoneità

La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se è integrato nella comunità ticinese e meritevole della concessione.

Articolo 16

IV. Procedura

1. Domanda al Municipio:

¹ Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza.

² Unitamente alla domanda, l'interessato di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.

Articolo 17

2. Inchiesta ed esame

¹ L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, procede a un'inchiesta atta a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia, secondo i principi previsti dall'art. 14 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

² Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzera e ticinesi.

³ Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese.

Articolo 18

3. Concessione dell'attinenza comunale

1 Esperita l'indagine, il legislativo comunale decide inappellabilmente circa la concessione dell'attinenza comunale.

2 Se l'attinenza comunale è rifiutata la procedura ha termine.

Articolo 19

4. Preavviso cantonale

Concessa l'attinenza comunale, la domanda è inoltrata all'Autorità federale tramite l'Autorità cantonale, la quale formula il proprio preavviso e, in tale ambito, può effettuare un complemento d'inchiesta.

Articolo 20

5. Concessione della cittadinanza cantonale

Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia inappellabilmente sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Articolo 21

C. Tasse

I. di concessione cantonale e comunale ai confederati:

Per la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale ai confederati il Consiglio di Stato e il Municipio possono prelevare una tassa, ciascuna fino ad un massimo di fr. 5'000.--, avuto riguardo alle condizioni economiche del richiedente.

Articolo 22

II. di concessione cantonale e comunale agli stranieri

Per la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale agli stranieri il Consiglio di Stato e il Municipio possono prelevare una tassa, ciascuna fino a un massimo di fr. 20'000.--, avuto riguardo alle condizioni economiche del richiedente.

CAPITOLO II - CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA IN VIA AGEVOLATA E REINTEGRAZIONE

Articolo 23

A. Confederati

Acquisto della cittadinanza in via agevolata:

1 I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro 22 anni compiuti e hanno frequentato la scuola media o superiore ticinese.

2 Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra i dieci e i venti

anni compiuti è computato due volte.

3 La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato e soggiace a una tassa di concessione fino ad un massimo di fr. 3'000.--.

4 Il Comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l' inchiesta prevista dall' art. 10 cpv. 1.

Articolo 24

B. Stranieri

I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale:

L' acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell' attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l' art. 25.

Articolo 25

II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale

1 Gli stranieri residenti nel Cantone ininterrottamente per almeno dodici anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i 22 anni compiuti e hanno frequentato la scuola media o superiore ticinese.

2 Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra i dieci e i venti anni compiuti è computato due volte.

3 La cittadinanza cantonale in via agevolata è accordata dal Consiglio di Stato e soggiace a una tassa di concessione fino ad un massimo di fr. 5'000.--.

4 Il Comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, dev' essere sentito in via consultiva; esso svolge l' inchiesta prevista dall' art. 17 cpv. 1.

CAPITOLO III - CITTADINANZA ONORARIA

Articolo 26

A. Cittadinanza onoraria

I. Cantonale:

Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.

Articolo 27

II. Comunale

1 Il Comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Comune medesimo.

2 Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.

Articolo 28

III. Effetti

1 La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l' acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.

2 Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.

CAPITOLO IV - PERDITA DELLA CITTADINANZA PER RINUNCIA, SVINCOLO O REVOCA

Articolo 29

A. Rinuncia

1 Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese.

2 Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.

3 La rinuncia all' attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale si estende, se del caso, ai figli minorenni del richiedente posti sotto la sua autorità parentale; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.

Articolo 30

B. Svincolo dalla cittadinanza svizzera

Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e con ciò dalla cittadinanza ticinese è disciplinato dalla legge federale.

Articolo 31

C. Procedura

- 1 Le domande di rinuncia e di svincolo devono essere presentate al Consiglio di Stato.
- 2 Il Municipio del Comune di attinenza ticinese deve dare il suo avviso.
- 3 Per i minorenni e gli interdetti fa stato l' art. 34.

Articolo 32

D. Revoca

La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell' attinenza comunale a una persona che possiede un' altra cittadinanza è disciplinata dalle disposizioni della legge federale.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

A. Diritto di consultare gli atti

- 1 Il richiedente ha diritto di prendere conoscenza degli atti che riguardano le procedure previste dalla presente legge.
- 2 Devono essere tenuti segreti i nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge, a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato: l' autorità può derogare in casi straordinari a tale norma se la persona che ha fornito le informazioni sapeva che le stesse erano contrarie alla verità oppure ne ha con malanimo esagerato l' importanza.
- 3 L' esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l' interesse di un' inchiesta ufficiale in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.
- 4 Il richiedente dev' essere comunque posto in grado di pronunciarsi sulle circostanze a lui sfavorevoli che dovessero risultare dall' inchiesta.

Articolo 34

B. Minorenni e interdetti

- 1 La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenne o la rinuncia all' attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l' interessato ha compiuto i sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.
- 2 Per il tutelato è necessario il consenso delle autorità di tutela ai sensi dell' art. 422 cfr. 2 CCS.
- 3 Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da minorenni stranieri posti sotto tutela, intese ad ottenere l' autorizzazione federale.

Articolo 35

C. Nozione di residenza

Per residenza dello straniero secondo la legge s' intende la sua presenza nel Cantone e nel Comune conformemente alle disposizioni di legge in materia di polizia degli stranieri.

Articolo 36

D. Diritto di chiedere informazioni

Le autorità comunali e cantonali possono chiedere informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio statale.

Articolo 37

E. Decorrenza dell' acquisto della cittadinanza

Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni, l' attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell' Autorità cantonale.

TITOLO IV - COMPETENZA DELLE AUTORITA' CANTONALI NELLA PROCEDURA

FEDERALE

Articolo 38

A. Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è competente:

- a) a dare all' autorità federale il consenso del Cantone all' annullamento dell' acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione;
- b) a pronunciare l' annullamento dell' acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale;
- c) a dare all' autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale.

Articolo 39

B. Divisione della Giustizia

La Divisione della giustizia rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell' autorizzazione federale.

Essa ha inoltre la facoltà di:

- a) dare l' avviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;
- b) ricevere dall' Autorità federale l' informazione dell' avvenuta notificazione dell' atto di svincolo dalla cittadinanza;
- c) decidere, d' ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull' attinenza comunale.

Articolo 40

C. Legittimazione a ricorrere

Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il Comune, nei casi previsti dalla legge federale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41

A. Regolamento di applicazione

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della presente legge.

Articolo 42

B. Reintegrazione della donna

I. Condizioni:

1 La donna che ha perso la cittadinanza ticinese o l' attinenza di un Comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro Comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell' attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale, se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, o se è stata pronunciata la separazione dei coniugi per un tempo indeterminato.

2 La reintegrazione non si estende ai figli minorenni sotto l' autorità parentale della madre.

Articolo 43

II. Procedura

1 La domanda di reintegrazione dev' essere presentata alla Divisione della giustizia.

2 La reintegrazione è gratuita ed è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l' attinenza comunale.

Articolo 44

C. Abrogazione della legge anteriore

La presente legge abroga quella sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961.

Articolo 45

Norma transitoria

Le norme della presente legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le

domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.

Articolo 46

D. Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell' entrata in vigore.

CONFRONTO SCHEMATICO TRA LA PROCEDURA ATTUALE E QUELLA PROPOSTA CON IL MESSAGGIO

<u>PROCEDURA ATTUALE</u>	<u>PROCEDURA PROPOSTA</u>
Inoltro della domanda da parte del cittadino all' autorità federale	Inoltro della domanda da parte del cittadino all' Autorità comunale. Firma della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
Inchieste, esami, preavvisi cantonali e comunali	Inchieste, esame, decisione del Consiglio comunale o dell' Assemblea
Decisione federale di autorizzazione alla naturalizzazione	Verifica, eventuale inchiesta supplementare, preavviso cantonale
Inoltro della domanda da parte del cittadino all' autorità cantonale	Decisione federale di autorizzazione alla naturalizzazione
Decisione del Consiglio Comunale o dell' Assemblea sulla concessione dell' attinenza	
Decisione del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato / Effetto della naturalizzazione per i minorenni	Decisione del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato / Effetto della naturalizzazione
Cerimonia del giuramento o della promessa solenne / Direttore del Dipartimento / Effetto della naturalizzazione per i maggiorenni	